MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. Don Lorenzo Milani
Via A. Montanucci, 138 - 00053 CIVITAVECCHIA – ☎ 0766/1931926
c.f .91064990582 Distretto N. 29 Ambito 11
✉ rmic8gp001@istruzione.it rmic8gp001@pec.istruzione.it
www.iclorenzomilani.edu.it

REGOLAMENTO PER L'USO CONSAPEVOLE, RESPONSABILE E INCLUSIVO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A cura del Team animazione e transizione digitale

INDICE

Premessa
CORNICE DI RIFERIMENTO
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni generali
Art. 3 - Definizione di prompt, upload e interazione con i sistemi di IA
Art. 4 - Principi cardine
TITOLO II - GOVERNANCE DELL'IA E PERCORSO DI INTRODUZIONE NELLA SCUOLA
Art. 5 - Percorso di informazione, formazione e regolamentazione
Art. 6 - Tavolo permanente sull'Intelligenza Artificiale
TITOLO III - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E USO PROFESSIONALE DELL'IA
Art. 7 - Libertà di insegnamento, autonomia professionale e garanzia costituzionale
Art. 8 - Programmazione didattica e IA
Art. 9 - Uso autonomo degli strumenti di IA da parte delle docenti e dei docenti
TITOLO IV - STRUMENTI ADOTTATI DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 10 - Adozione istituzionale degli strumenti di IA
Art. 11 - Elenco degli strumenti autorizzati
TITOLO V - USO DIDATTICO DELL'IA
Art. 12 - Uso dell'IA nella didattica
Art. 13 - IA e valutazione
Art. 14 - Uso dell'IA da parte delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti
TITOLO VI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA, ANONIMATO E SICUREZZA
Art. 15 - Principio generale di tutela dei dati
Art. 16 - Criterio del dato zero
Art. 17 - Divieto di upload di documenti contenenti dati personali o riservati
Art. 18 - Identificazione indiretta di persone e gruppi
Art. 19 - DPO, valutazione del rischio e misure di garanzia
Art. 20 - Trasparenza e informazione
TITOLO VII - NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI GENERE, INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ
Art. 21 - Non discriminazione algoritmica
Art. 22 - Parità di accesso e inclusione
TITOLO VIII - USI VIETATI E SISTEMI AD ALTO RISCHIO
Art. 23 - Usi vietati
Art. 24 - Sistemi ad alto rischio in ambito educativo
TITOLO IX - USO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
Art. 25 - Uso dell'IA nelle attività amministrative
Art. 26 - Centralità della responsabilità umana negli atti della scuola
TITOLO X - ATTIVITÀ NEGOZIALI, CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE AUTOMATIZZATE
Art. 27 - IA e attività negoziale
TITOLO XI - FORMAZIONE, ALFABETIZZAZIONE E CULTURA DEMOCRATICA DELL'IA
Art. 28 - Alfabetizzazione in materia di IA
Art. 29 - Comunità scolastica e partecipazione
TITOLO XII - PRODOTTI, MATERIALI, DIRITTO D'AUTORE E DICHIARAZIONE D'USO

Art. 30 - Materiali prodotti con il supporto dell'IA
Art. 31 - Dichiarazione d'uso dell'IA
TITOLO XIII - RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI
Art. 32 - Responsabilità del personale scolastico
Art. 33 - Obbligo di segnalazione
Art. 34 - Responsabilità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti
Art. 35 - Coinvolgimento delle famiglie
TITOLO XIV - CLAUSOLE DI PREVALENZA, MONITORAGGIO, REVISIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Clausole di prevalenza
Art. 37 - Monitoraggio
Art. 38 - Aggiornamento del Regolamento
Art. 39 - Entrata in vigore

Premessa

L'Istituzione scolastica I.C. Don Lorenzo Milani nel rispetto dei principi costituzionali, dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento, della centralità della persona e della funzione democratica della Scuola Pubblica, disciplina con il presente Regolamento l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, di seguito IA, nelle attività didattiche, educative, amministrative, organizzative e gestionali.

La scuola è luogo di emancipazione, inclusione, partecipazione, confronto critico, promozione dell'eguaglianza sostanziale e formazione della cittadinanza. In tale prospettiva, l'IA non può essere assunta come strumento neutro, né come tecnologia sostitutiva della relazione educativa, della responsabilità professionale, della libertà di insegnamento, della valutazione umana e della decisione amministrativa.

Il presente Regolamento distingue in modo espresso tra **strumenti di IA adottati, acquistati, autorizzati o messi a disposizione dall'Istituzione scolastica** e **strumenti di IA eventualmente scelti in autonomia professionale dalle singole docenti e dai singoli docenti**. La prima categoria rientra nell'organizzazione istituzionale della scuola ed è soggetta a valutazione preventiva, istruttoria tecnica, verifica di conformità e, ove necessario, coinvolgimento del DPO. La seconda categoria resta nella sfera della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale individuale, ma non costituisce scelta dell'Istituzione scolastica, non abilita al trattamento di dati personali e non può derogare ai divieti inderogabili stabiliti dal presente Regolamento, dal GDPR, dall'AI Act e dalla normativa nazionale vigente.

L'uso autonomo di strumenti di IA da parte delle docenti e dei docenti è ammesso come supporto alla riflessione professionale, alla progettazione generale, alla rielaborazione di materiali astratti o simulati, alla ricerca, alla semplificazione linguistica e alla produzione di bozze non contenenti dati personali. Ogni docente resta responsabile, in base alla propria autonomia professionale, dello strumento scelto, del modo in cui lo utilizza, dei dati eventualmente inseriti, degli output prodotti e dei materiali successivamente impiegati nell'attività scolastica.

In ogni caso, è fatto divieto assoluto di trasferire a sistemi di IA dati personali, qualora riferiti in maniera diretta o indiretta a persone, o categorie di persone, dati particolari o sensibili, dati relativi a salute, origine, orientamento sessuale, credo religioso disabilità, DSA, BES, PEI, PDP, valutazioni, comportamenti, procedimenti disciplinari, situazioni familiari, sociali, economiche o qualunque informazione idonea a identificare direttamente o indirettamente persone fisiche o gruppi determinati o determinabili della comunità scolastica.

L'IA può costituire uno strumento utile per sostenere la didattica, la personalizzazione degli apprendimenti, l'inclusione, l'accessibilità, l'equità, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza amministrativa. Tuttavia, ogni utilità tecnologica deve essere sempre bilanciata con la tutela della persona, dei diritti fondamentali, dei dati personali, della libertà educativa, della non discriminazione e della piena responsabilità umana.

In caso di conflitto tra utilità tecnologica e tutela della persona, prevale la tutela della persona. In caso di conflitto tra automazione e libertà di insegnamento, prevale la libertà di insegnamento, nei limiti della normativa vigente e della tutela dei diritti fondamentali. In caso di conflitto tra uso dell'IA e protezione dei dati personali, prevale la protezione dei dati personali. In caso di conflitto tra output algoritmico e decisione umana, prevale sempre la decisione umana responsabile.

CORNICE DI RIFERIMENTO

VISTI:

la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 9, 21, 33, 34 e 97; l'art. 33 della Costituzione, secondo cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento;

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, sulla libertà di insegnamento, e all'art. 128, sulla programmazione dell'attività didattica nella salvaguardia della libertà di insegnamento;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, responsabilità dirigenziale, imparzialità, buon andamento e valorizzazione della professionalità del personale;

il Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali;

il Regolamento UE 2024/1689, Artificial Intelligence Act, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio, all'alfabetizzazione in materia di IA, alle pratiche vietate, ai sistemi ad alto rischio, alla trasparenza, al controllo umano, alla non discriminazione, alla tutela dei diritti fondamentali, agli obblighi dei soggetti che utilizzano sistemi di IA e alle specifiche previsioni in materia educativa;

in particolare, l'art. 4 dell'AI Act, relativo all'alfabetizzazione in materia di IA; l'art. 5, relativo alle pratiche vietate; gli artt. 6 e 8-15, relativi alla classificazione e ai requisiti dei sistemi ad alto rischio, compresi gestione del rischio, governance dei dati, documentazione tecnica, registrazioni, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza; l'art. 26, relativo agli obblighi degli utilizzatori di sistemi ad alto rischio; l'art. 27, relativo alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali nei casi previsti; l'art. 50, relativo agli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA; l'Allegato III, punto 3, relativo ai sistemi di IA ad alto rischio nel settore dell'istruzione e della formazione professionale;

la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale, da interpretare e applicare conformemente al Regolamento UE 2024/1689;

in particolare, l'art. 1 della Legge n. 132/2025, che promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale e impone la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali; l'art. 3, che richiama il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà costituzionali, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità, nonché il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umano, la prevenzione del danno, la conoscibilità, la spiegabilità, la sorveglianza e l'intervento umano;

l'art. 4 della Legge n. 132/2025, in materia di informazione e riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati, alla compatibilità con le finalità di raccolta, alla necessità che informazioni e comunicazioni sui trattamenti connessi all'utilizzo di sistemi di IA siano rese con linguaggio chiaro e semplice, alla conoscibilità dei rischi e al diritto di opposizione, nonché alle cautele relative all'accesso dei minori alle tecnologie di IA e al trattamento dei relativi dati personali;

l'art. 13 della Legge n. 132/2025, per cui l'utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio di attività strumentali e di supporto, ferma la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione;

l'art. 14 della Legge n. 132/2025, relativo all'uso dell'IA nella pubblica amministrazione, secondo cui l'IA può essere utilizzata per incrementare efficienza, qualità e quantità dei servizi, assicurando conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'utilizzo, ma solo in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'IA;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 30, relativo all'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;

le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione e del Merito, versione 1.0, anno 2025;

gli Orientamenti etici per gli educatori sull'uso dell'Intelligenza Artificiale e dei dati nell'insegnamento e nell'apprendimento della Commissione europea;

il Vademecum La scuola a prova di privacy, Garante per la protezione dei dati personali, edizione 2025;

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica, il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il percorso di informazione e formazione sull'IA promosso dall'Istituzione scolastica e le deliberazioni degli organi collegiali relative alla costituzione del Team animazione e transizione digitale.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale nell'Istituzione scolastica, di seguito anche IA o AI, al fine di garantirne un impiego consapevole, responsabile, sicuro, inclusivo, proporzionato, trasparente, non discriminatorio e conforme alla normativa vigente europea e nazionale.

2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità: tutelare la centralità della persona nella relazione educativa, didattica, amministrativa e organizzativa; salvaguardare la libertà di insegnamento delle docenti e dei docenti; garantire che la programmazione didattica resti di competenza professionale delle docenti e dei docenti; distinguere gli strumenti di IA adottati formalmente dall'Istituzione scolastica dagli strumenti eventualmente utilizzati in autonomia professionale dalle singole docenti e dai singoli docenti; garantire la tutela dei dati personali; prevenire discriminazioni algoritmiche; assicurare parità di accesso, inclusione e accessibilità; impedire la prevalenza algoritmica nelle decisioni educative, didattiche, valutative, disciplinari, amministrative, organizzative o negoziali; promuovere un uso critico, democratico, pedagogicamente fondato ed eticamente orientato delle tecnologie emergenti.

3. Il presente Regolamento opera come atto interno di indirizzo, garanzia e prevenzione. Esso non autorizza automaticamente l'utilizzo di qualunque strumento di IA, non abilita al trattamento di dati personali mediante sistemi non formalmente adottati dalla scuola e non può essere interpretato come deroga ai divieti posti dalla normativa europea, nazionale, dal GDPR, dall'AI Act e dalla disciplina in materia di riservatezza, segreto d'ufficio, tutela dei minori e diritti fondamentali.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per Intelligenza Artificiale, IA o AI, un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia, capace di generare output quali previsioni, testo, contenuti, raccomandazioni, classificazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

2. Per strumenti di IA si intendono software, piattaforme, applicazioni, chatbot, modelli linguistici, sistemi generativi, sistemi di analisi, sistemi di supporto decisionale, strumenti di produzione testuale, visiva, audio, video o multimediale basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale.

3. Per **strumenti di IA adottati dall'Istituzione scolastica** si intendono esclusivamente gli strumenti formalmente acquistati, autorizzati, contrattualizzati, configurati, messi a disposizione o integrati dalla scuola nei propri processi didattici, amministrativi, organizzativi, gestionali o comunicativi, previa istruttoria e valutazione dei rischi.

4. Per **strumenti di IA utilizzati in autonomia professionale** si intendono gli strumenti scelti dalla singola docente o dal singolo docente per attività di studio personale, ricerca, progettazione generale, ideazione, rielaborazione, semplificazione, traduzione, organizzazione del lavoro o predisposizione di bozze e materiali astratti, nell'esercizio della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale. Tali strumenti non sono, per ciò solo, strumenti della scuola, non impegnano l'Istituzione scolastica e non possono essere impiegati per trattare dati personali o informazioni riservate della comunità scolastica.

5. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riferita o riferibile a una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente. Per dato particolare o sensibile si intende il dato relativo, tra l'altro, alla salute, alla disabilità, alla provenienza geografica, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, all'orientamento sessuale, alla situazione familiare, sociale, economica, educativa, valutativa, comportamentale o personale.

6. Per dato identificativo di gruppo si intende qualsiasi informazione che, anche senza identificare nominativamente una singola persona fisica, consenta l'identificazione diretta o indiretta di un gruppo determinato o determinabile di persone, quali classi, sezioni, gruppi ristretti, plessi, team, categorie fragili, gruppi di alunne, alunni, studentesse, studenti, docenti, personale ATA o famiglie, quando tale identificazione possa comportare esposizione, profilazione, stigmatizzazione, discriminazione, ricostruzione di condizioni personali o violazione della riservatezza.

7. Per controllo umano significativo si intende l'intervento consapevole, critico, competente e responsabile di una persona fisica che verifica, valida, corregge o respinge l'output prodotto da un sistema di IA e resta titolare della

decisione finale. Per profilazione si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali finalizzata a valutare, analizzare o prevedere aspetti riguardanti una persona fisica o un gruppo determinato o determinabile di persone.

8. Per prevalenza algoritmica si intende ogni situazione nella quale l'output di un sistema di IA orienti, determini o condizioni in modo decisivo una decisione educativa, didattica, valutativa, disciplinare, amministrativa, organizzativa o negoziale, riducendo il ruolo umano a mera accettazione, ratifica o recepimento. La prevalenza algoritmica è vietata.

Art. 3 - Definizione di prompt, upload e interazione con i sistemi di IA

1. Per prompt (traducibile come "richiesta") si intende qualsiasi istruzione, domanda, comando, testo, audio, descrizione, richiesta, indicazione, sequenza di dati, formulazione o contenuto inserito da una persona in un sistema di IA al fine di ottenere una risposta, un'elaborazione, una sintesi, una classificazione, una generazione di contenuti, una riformulazione, una valutazione, una previsione, una raccomandazione o qualsiasi altro output.

2. Per upload si intende qualsiasi caricamento, trasmissione, allegazione, importazione o conferimento a un sistema di IA di file, documenti, immagini, audio, video, tabelle, fogli di calcolo, presentazioni, scansioni, estratti di registro elettronico, verbali, relazioni, elaborati, prove, rubriche, griglie, dataset o altri contenuti digitali.

3. Costituisce interazione con un sistema di IA qualsiasi attività mediante la quale una persona inserisce dati, formula prompt, carica documenti, allega file, trasmette immagini, copia testi, importa contenuti, fornisce informazioni o riceve output da un sistema di IA.

4. Le interazioni con i sistemi di IA devono essere poste in essere dal personale scolastico, dalle docenti e dai docenti garantendo l'anonimato delle persone, la non identificabilità diretta o indiretta di singoli soggetti e di gruppi determinati o determinabili, nonché il rispetto assoluto della riservatezza.

5. L'anonimato richiesto dal presente Regolamento deve essere effettivo, sostanziale e preventivo. Non è sufficiente eliminare il nome e il cognome qualora permangano elementi di contesto, circostanze fattuali, riferimenti a classe, plesso, gruppo, episodio, condizione personale, ruolo, incarico, situazione familiare, sanitaria, valutativa o disciplinare idonei a rendere identificabile, anche indirettamente, una persona fisica o un gruppo ristretto di persone.

6. Nelle interazioni con sistemi di IA è vietato inserire, anche occasionalmente, indirettamente, in forma parziale, descrittiva o apparentemente marginale, qualsiasi dato personale o dato identificativo di gruppo.

7. Prima della formulazione del prompt o dell'upload, la docente, il docente o il personale scolastico verifica che il testo, il file o il contenuto siano formulati in termini generali, astratti, simulati o comunque non riferibili, direttamente o indirettamente, a persone fisiche identificate o identificabili o a gruppi determinati o determinabili.

8. Le richieste formulate ai sistemi di IA devono essere costruite utilizzando categorie generali, scenari ipotetici, dati fittizi e astratti, riferimenti non reali, contesti didattici astratti o descrizioni pedagogiche non riconducibili a casi individuali o a gruppi concretamente identificabili della comunità scolastica.

9. È vietato affidare al sistema di IA il compito di anonimizzare documenti originariamente contenenti dati personali, dati particolari, dati sensibili o dati identificativi di gruppo, mediante caricamento del documento originario. L'eventuale anonimizzazione deve essere effettuata prima dell'interazione con il sistema, sotto la responsabilità della persona che intende utilizzare lo strumento.

10. In caso di dubbio sulla natura personale, identificativa, riservata, sensibile o indirettamente identificativa di un dato, il dato non deve essere inserito nel sistema di IA.

Art. 4 - Principi cardine

1. L'uso dell'IA nell'Istituzione scolastica è ammesso solo se coerente con i principi di centralità della persona, libertà di insegnamento, competenza docente nella programmazione didattica, non discriminazione, parità di accesso, inclusione, accessibilità, tutela dei dati personali, trasparenza, responsabilità umana, proporzionalità, sicurezza, accuratezza, sostenibilità ed equilibrio tra utilità e tutela.

2. Gli strumenti scelti e adottati dalla scuola sono soggetti a istruttoria istituzionale, valutazione del rischio, verifica di conformità, misure di sicurezza, eventuale coinvolgimento del DPO e determinazioni degli organi competenti. Gli strumenti scelti autonomamente dalle docenti e dai docenti restano consentiti solo nell'ambito dell'autonomia professionale individuale e sotto la responsabilità della persona che li utilizza, senza trasferimento di dati personali o informazioni riservate.

3. L'IA può assistere, sostenere e facilitare, ma non può sostituire la persona nella relazione educativa, nel giudizio professionale, nella valutazione, nella decisione amministrativa, nell'organizzazione del lavoro o nella responsabilità istituzionale.

4. È vietata ogni forma di prevalenza algoritmica. Nessun output di IA può costituire fondamento esclusivo o prevalente di decisioni che incidano su alunne, alunni, studentesse, studenti, famiglie, personale scolastico, operatori economici o altri soggetti interessati.

5. L'IA non può produrre, rafforzare o automatizzare discriminazioni, con particolare attenzione alla non discriminazione di genere, alla parità dei sessi, all'inclusione delle persone con disabilità e alla prevenzione di stereotipi sessisti, abilisti, razziali, linguistici, sociali, culturali, religiosi o economici.

6. L'uso dell'IA non deve determinare vantaggi o svantaggi ingiustificati in ragione delle condizioni economiche, sociali, linguistiche, tecnologiche, familiari o personali.

7. In caso di dubbio sulla legittimità, sicurezza, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione o liceità del trattamento dei dati, lo strumento non deve essere utilizzato fino a verifica da parte delle figure competenti.

TITOLO II - GOVERNANCE DELL'IA E PERCORSO DI INTRODUZIONE NELLA SCUOLA

Art. 5 - Percorso di informazione, formazione e regolamentazione

1. Il presente Regolamento è adottato a conclusione di un percorso progressivo di informazione, formazione, confronto e proposta, finalizzato a costruire una consapevolezza condivisa sull'IA nella comunità scolastica.

2. Il percorso si articola nella costituzione di Team sull'IA, designato dagli organi competenti; nella predisposizione di una sezione informativa del sito istituzionale dedicata all'IA; nella realizzazione di incontri formativi rivolti al personale docente e, ove opportuno, al personale ATA, alle studentesse, agli studenti e alle famiglie; nell'elaborazione di una proposta di Regolamento da parte del Tavolo permanente; nella deliberazione del Regolamento da parte degli organi collegiali competenti; nel monitoraggio e aggiornamento periodico del Regolamento.

3. La scuola non procede alla regolamentazione dell'IA in modo meramente prescrittivo o tecnocratico, ma attraverso un processo partecipato, formativo e democratico, fondato sulla conoscenza critica degli strumenti e dei rischi.

Art. 6 - Team animazione e transizione digitale

1. Il Tavolo permanente sull'IA svolge funzioni di studio, proposta, monitoraggio, supporto e raccordo con gli organi collegiali.

2. Il Tavolo opera nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico, del Collegio delle docenti e dei docenti, del Consiglio di Istituto, del DSGA, del DPO, del RSPP e delle altre figure competenti.

3. Il Tavolo cura la raccolta e la diffusione di materiali informativi, propone percorsi di formazione, elabora proposte di regolamentazione, segnala criticità e bisogni formativi, promuove pratiche consapevoli, inclusive e non discriminatorie, formula proposte per la valutazione dei rischi e contribuisce alla revisione periodica del presente Regolamento.

4. Il Tavolo non sostituisce gli organi collegiali e non limita la libertà di insegnamento delle docenti e dei docenti.

TITOLO III - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E USO PROFESSIONALE DELL'IA

Art. 7 - Libertà di insegnamento, autonomia professionale e garanzia costituzionale

1. L'Istituzione scolastica riconosce che la libertà di insegnamento trova fondamento diretto nell'art. 33 della Costituzione, secondo cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

2. La libertà di insegnamento è altresì garantita dall'art. 1 del D.Lgs. 297/1994, quale autonomia didattica e libera espressione culturale della docente e del docente.

3. L'introduzione dell'IA nella scuola non può in alcun caso comprimere, condizionare, standardizzare o sostituire la libertà di insegnamento delle docenti e dei docenti, né può trasformarsi in uno strumento di uniformazione metodologica, pedagogica, culturale o valutativa.

4. La docente e il docente conservano piena libertà nella scelta delle metodologie, degli strumenti, dei materiali, degli ambienti di apprendimento e delle strategie didattiche ritenute più coerenti con il proprio insegnamento, con il PTOF, con la programmazione collegiale e con i bisogni formativi delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

5. Nessuna docente e nessun docente può essere obbligato a utilizzare strumenti di IA nella propria attività didattica ordinaria, salvo che l'utilizzo sia previsto da specifiche attività istituzionali deliberate dagli organi competenti, nel rispetto della normativa vigente, della libertà di insegnamento, della tutela dei dati personali, della parità di accesso, dell'inclusione e della non discriminazione.

6. L'eventuale adozione istituzionale di strumenti di IA da parte della scuola non determina automaticamente l'obbligo generalizzato di utilizzo didattico da parte delle docenti e dei docenti. L'uso didattico resta rimesso alla valutazione professionale della docente e del docente, salvo specifiche disposizioni organizzative o amministrative legittimamente adottate dagli organi competenti.

7. L'IA può costituire uno strumento di supporto alla progettazione, alla documentazione, alla ricerca, alla semplificazione, alla predisposizione di materiali e alla personalizzazione didattica, ma non può sostituire la

libertà progettuale, la responsabilità educativa, la mediazione didattica, la relazione pedagogica e il giudizio professionale della docente e del docente.

8. La libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, si esercita nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, della dignità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti, della tutela dei dati personali, della riservatezza, della non discriminazione, della parità di genere, della parità di accesso, dell'inclusione e della sicurezza.

9. Ogni utilizzo dell'IA da parte delle docenti e dei docenti deve pertanto realizzare un equilibrio tra libertà professionale, utilità didattica, tutela della persona, protezione dei dati personali e responsabilità umana.

Art. 8 - Programmazione didattica e IA

1. Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 297/1994, la programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza delle docenti e dei docenti, sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal Collegio delle docenti e dei docenti.

2. L'IA può supportare la progettazione e la programmazione didattica, ma non può sostituire la responsabilità professionale delle docenti e dei docenti.

3. Ogni utilizzo dell'IA nella programmazione deve essere coerente con il PTOF, il curricolo di istituto, le deliberazioni del Collegio delle docenti e dei docenti, la libertà di insegnamento, il principio di inclusione, la tutela dei dati personali, la non discriminazione, con particolare riguardo alla non discriminazione di genere, e la parità di accesso alle opportunità formative.

4. I materiali prodotti con il supporto dell'IA devono essere sempre verificati, adattati e validati dalla docente o dal docente prima dell'utilizzo.

Art. 9 - Uso autonomo degli strumenti di IA da parte delle docenti e dei docenti

1. Nell'esercizio della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale, la docente e il docente possono utilizzare strumenti di IA non formalmente adottati dall'Istituzione scolastica per attività di studio personale, ricerca, ideazione, progettazione generale, rielaborazione di materiali astratti, semplificazione linguistica, traduzione, organizzazione personale del lavoro e predisposizione di bozze prive di dati personali o riservati.

2. L'uso autonomo dello strumento costituisce scelta professionale individuale. Esso non equivale ad adozione istituzionale, non determina approvazione preventiva della scuola, non abilita all'inserimento di dati personali e non consente di imporre lo strumento ad alunne, alunni, studentesse, studenti, famiglie o colleghi.

3. La docente e il docente che scelgono autonomamente uno strumento di IA sono responsabili della verifica preliminare della sua adeguatezza rispetto all'età delle alunne e degli alunni, alle finalità didattiche, alle condizioni d'uso, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza, alla non discriminazione, al diritto d'autore, all'accessibilità e alla coerenza con il presente Regolamento.

4. L'uso autonomo è consentito esclusivamente con dati generici, astratti, simulati, fittizi o comunque non riferibili, direttamente o indirettamente, a persone fisiche o gruppi determinati o determinabili. **Resta vietato l'inserimento di qualsiasi dato personale, anche comune, minimo, indiretto o apparentemente marginale.**

5. È in ogni caso vietato inserire in strumenti autonomamente scelti dalla docente o dal docente dati particolari o sensibili; dati relativi a salute, disabilità, DSA, BES, PEI, PDP, certificazioni, diagnosi, relazioni sanitarie, relazioni dei servizi, situazioni familiari, sociali, economiche, psicologiche o comportamentali; dati valutativi, disciplinari o di rendimento; elaborati, verifiche, compiti, rubriche compilate, verbali, fascicoli personali, segnalazioni, comunicazioni delle famiglie o atti riservati.

6. È vietato utilizzare strumenti scelti autonomamente per profilare alunne, alunni, studentesse, studenti, famiglie, docenti, personale ATA, classi, sezioni, plessi o gruppi ristretti; per produrre valutazioni individuali o di gruppo; per orientare ammissioni, non ammissioni, assegnazioni, provvedimenti disciplinari, segnalazioni, incarichi o misure incidenti sulle persone; per svolgere riconoscimento emotivo, categorizzazione biometrica, sorveglianza non proporzionata o classificazioni lesive della dignità personale.

7. I materiali prodotti con strumenti autonomamente scelti devono essere sempre verificati, corretti, contestualizzati e validati dalla docente o dal docente prima dell'eventuale utilizzo. La responsabilità del

contenuto finale, della scelta didattica e dell'effetto prodotto resta integralmente in capo alla persona che utilizza il materiale.

8. L'eventuale scelta autonoma dello strumento deve essere esercitata nel rispetto del PTOF, della programmazione collegiale, delle deliberazioni degli organi competenti, del presente Regolamento, del GDPR, dell'AI Act, della Legge n. 132/2025, delle disposizioni interne e dei diritti fondamentali delle persone.

TITOLO IV - STRUMENTI ADOTTATI DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 10 - Adozione istituzionale degli strumenti di IA

1. Gli strumenti di IA adottati formalmente dall'Istituzione scolastica sono esclusivamente quelli acquistati, autorizzati, contrattualizzati, configurati, messi a disposizione o integrati nei processi didattici, amministrativi, organizzativi, gestionali o comunicativi dell'Istituto mediante atto o procedura riconducibile alla scuola.

2. Prima dell'adozione istituzionale, la scuola verifica almeno: coerenza con il PTOF e con le finalità educative; base giuridica e liceità dell'eventuale trattamento dei dati; conformità al GDPR, all'AI Act e alla Legge n. 132/2025; coinvolgimento del DPO ove necessario; valutazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali; accessibilità e inclusività; assenza di effetti discriminatori diretti o indiretti, anche di genere; proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; trasparenza e conoscibilità delle logiche di funzionamento, per quanto conoscibili; sicurezza informatica; condizioni contrattuali; localizzazione, conservazione e trasferimento dei dati; possibilità di controllo umano significativo; tracciabilità dell'utilizzo.

3. L'adozione istituzionale di uno strumento di IA non comporta automaticamente l'obbligo generalizzato di utilizzo didattico da parte delle docenti e dei docenti, salvo specifiche deliberazioni o disposizioni compatibili con la libertà di insegnamento, la normativa vigente e le competenze degli organi scolastici.

4. Gli strumenti adottati dalla scuola possono essere utilizzati solo per le finalità, con le configurazioni, entro i limiti e con le cautele stabilite dall'Istituzione scolastica. L'autorizzazione all'uso di uno strumento non costituisce autorizzazione generale al caricamento indiscriminato di dati personali o documenti riservati.

5. Quando l'uso dello strumento istituzionale comporti trattamento di dati personali, l'Istituzione scolastica assicura adeguata informazione agli interessati, misure tecniche e organizzative, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza, tracciabilità, conservazione proporzionata e supervisione umana.

Art. 11 - Elenco degli strumenti autorizzati

1. L'Istituzione scolastica può predisporre e aggiornare un elenco interno degli strumenti di IA autorizzati per uso istituzionale, utilizzabili in via sperimentale o non consentiti per ragioni di sicurezza, privacy, inadeguatezza pedagogica, rischio discriminatorio, rischio di profilazione, rischio di trattamento improprio dei dati o assenza di garanzie sufficienti.

2. L'elenco distingue chiaramente: strumenti adottati dall'Istituzione scolastica; strumenti in sperimentazione istituzionale; strumenti utilizzabili solo senza dati personali e senza coinvolgimento diretto di alunne, alunni, studentesse e studenti; strumenti non consentiti per uso scolastico; strumenti di mero uso professionale autonomo, non riconducibili alla scuola.

3. L'assenza di uno strumento dall'elenco degli strumenti istituzionali non ne vieta automaticamente l'uso professionale autonomo da parte della docente o del docente per attività astratte e prive di dati, ma impedisce di considerarlo strumento della scuola, di utilizzarlo per trattare dati personali, di imporlo a studentesse, studenti o famiglie e di impiegarlo per decisioni valutative, disciplinari, amministrative o organizzative.

4. L'elenco è aggiornato almeno annualmente dal Team animazione e transizione digitale, il DPO e le figure competenti, ferma restando la possibilità di aggiornamenti tempestivi in presenza di nuove criticità, modifiche normative, mutamenti delle condizioni d'uso o rischi emergenti.

5. In caso di dubbio sulla classificazione di uno strumento, esso deve essere trattato come non autorizzato al trattamento di dati personali fino a diversa determinazione dell'Istituzione scolastica.

TITOLO V - USO DIDATTICO DELL'IA

Art. 12 - Uso dell'IA nella didattica

1. L'IA può essere utilizzata, sotto la responsabilità della docente o del docente, per elaborare materiali didattici, predisporre esempi, esercizi, simulazioni, mappe, rubriche e tracce, semplificare testi, favorire l'accessibilità, supportare attività di recupero, consolidamento e potenziamento, proporre percorsi personalizzati senza automatizzare decisioni sulle persone, promuovere pensiero critico, educazione alla cittadinanza digitale e consapevolezza tecnologica.

2. L'uso didattico dell'IA deve essere orientato all'inclusione e alla parità di accesso, evitando che le differenze economiche, sociali, linguistiche o tecnologiche incidano sulle opportunità formative.

3. L'IA non può sostituire la relazione educativa, l'osservazione pedagogica, la mediazione didattica, il giudizio professionale e la responsabilità della docente o del docente.

4. L'utilizzo didattico dell'IA deve avvenire, di regola, attraverso contenuti generici, astratti, simulati o comunque privi di dati personali, dati particolari, dati sensibili o elementi idonei all'identificazione diretta o indiretta di persone o gruppi di persone.

Art. 13 - IA e valutazione

1. La valutazione delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti resta prerogativa e responsabilità delle docenti e dei docenti e degli organi collegiali competenti, secondo la normativa vigente, i criteri deliberati e la libertà di insegnamento.

2. È vietato utilizzare l'IA per assumere decisioni valutative automatizzate, attribuire voti, giudizi, livelli, ammissioni, non ammissioni, certificazioni di competenza, orientamenti vincolanti o provvedimenti disciplinari senza pieno intervento umano. È altresì vietata ogni forma di prevalenza algoritmica nella valutazione.

3. L'IA può essere utilizzata come supporto per predisporre griglie, rubriche, esempi di feedback, tracce, attività di recupero o materiali generali, purché la decisione valutativa finale sia assunta esclusivamente dalla docente, dal docente o dall'organo collegiale competente sulla base di evidenze didattiche, osservazione professionale e criteri deliberati.

4. L'output dell'IA non costituisce prova autonoma, giudizio autonomo, valutazione autonoma o elemento istruttorio sufficiente sull'alunna, sull'alunno, sulla studentessa, sullo studente o su gruppi determinati.

5. In materia valutativa, la centralità della persona impone che ogni decisione tenga conto del percorso, del contesto, delle condizioni personali conosciute dalla scuola nei limiti consentiti, delle evidenze didattiche, dell'osservazione professionale e del confronto collegiale ove previsto.

6. È vietato inserire in sistemi di IA non autorizzati compiti, verifiche, elaborati, prove corrette, osservazioni individuali, giudizi, annotazioni, livelli, voti, rubriche compilate o qualsiasi altro materiale riferibile, direttamente o indirettamente, a singole alunne, singoli alunni, singole studentesse, singoli studenti o gruppi determinati o determinabili.

Art. 14 - Uso dell'IA da parte delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti

1. L'utilizzo dell'IA da parte delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti è ammesso esclusivamente per finalità educative e didattiche, secondo le indicazioni delle docenti e dei docenti, qualora previsto dalla programmazione didattica ed in linea con le attività del PTOF elaborato dal Collegio delle docenti e dei docenti.

2. Le attività didattiche, mediate dal docente, che prevedono l'interazione diretta di alunne, alunni, studentesse o studenti con strumenti di IA devono utilizzare strumenti autorizzati o comunque previamente valutati rispetto a età, finalità didattiche, condizioni d'uso, protezione dei dati personali, trasparenza, accessibilità, inclusione e sicurezza. È comunque vietato l'utilizzo di piattaforme non utilizzabili in base alla fascia d'età o prive delle garanzie richieste.

3. L'uso dell'IA da parte di minori deve rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni relative al consenso dei minori e delle famiglie, le informative rese dalla scuola e le condizioni d'uso degli strumenti. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti minori di anni quattordici, l'accesso a tecnologie che comportino trattamento di dati personali richiede le garanzie e i consensi previsti dalla normativa vigente.

4. Le docenti e i docenti stabiliscono, in relazione all'età, alla disciplina, agli obiettivi formativi e alla tipologia di compito, se e in che misura l'IA possa essere utilizzata. Le consegne devono chiarire se l'uso è vietato, consentito come supporto, consentito con dichiarazione, oppure richiesto come oggetto di apprendimento critico.

5. L'uso dell'IA deve essere dichiarato quando richiesto dalla docente o dal docente o quando abbia inciso in modo significativo sulla produzione dell'elaborato. L'uso non dichiarato, non autorizzato o fraudolento può assumere rilievo didattico e disciplinare secondo il Regolamento di Istituto.

6. È vietato alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi, immagini, audio, video, nomi, riferimenti a compagne, compagni, docenti, personale scolastico, classi, episodi scolastici o altre informazioni idonee all'identificazione diretta o indiretta di persone o gruppi.

7. Ogni intervento deve avere finalità educativa, proporzionata, trasparente e orientata alla responsabilizzazione.

TITOLO VI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA, ANONIMATO E SICUREZZA

Art. 15 - Principio generale di tutela dei dati

1. La tutela dei dati personali costituisce limite inderogabile all'utilizzo dell'IA, sia per gli strumenti adottati dalla scuola sia, con divieto ancora più rigoroso, per gli strumenti scelti autonomamente dal personale scolastico e non autorizzati al trattamento di dati personali.

2. È vietato inserire in strumenti di IA non autorizzati qualsiasi dato personale, anche comune, anche minimo, anche apparentemente non rilevante, anche contenuto in prompt, allegati, file, immagini, audio, video, tabelle, estratti di registro, verbali, relazioni, elaborati o descrizioni narrative.

3. Il divieto riguarda tanto l'identificazione diretta quanto l'identificazione indiretta di persone fisiche e di gruppi determinati o determinabili.

4. È vietato inserire in strumenti di IA non autorizzati: nomi, cognomi, iniziali, soprannomi o altri elementi nominativi; codici fiscali, indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, account digitali, credenziali o identificativi; immagini, audio, video, registrazioni vocali, fotografie o elementi biometrici; riferimenti a classe, sezione, plesso, gruppo, team, incarico, ruolo o categoria ristretta quando tali riferimenti rendano identificabili persone o gruppi; dati relativi a salute, provenienza, disabilità, DSA, BES, PEI, PDP, situazioni familiari, sociali, economiche, psicologiche o comportamentali; dati disciplinari, valutativi o comportamentali individuali o di gruppo; verbali, relazioni, fascicoli personali, provvedimenti, segnalazioni o documenti riservati; documenti amministrativi contenenti dati personali; dati del personale scolastico relativi al rapporto di lavoro, alla salute, alle assenze, alle condizioni personali, sindacali o familiari; qualsiasi elemento che, anche combinato con altri, consenta di identificare una persona fisica o un gruppo determinato o determinabile.

5. La pseudonimizzazione non equivale automaticamente ad anonimizzazione e non consente, da sola, l'inserimento di dati in strumenti non autorizzati. L'eventuale uso di dati anonimizzati deve impedire in modo effettivo e sostanziale la re-identificazione delle persone interessate e dei gruppi interessati.

6. Il divieto di inserimento dei dati non può essere superato mediante dichiarazione d'uso dell'IA, consenso informale, finalità didattica, urgenza organizzativa, comodità operativa o presunta utilità dello strumento.

Art. 16 - Criterio del dato zero

1. Nell'uso ordinario dei sistemi di IA non autorizzati al trattamento di dati personali, il personale scolastico, le docenti e i docenti applicano il **criterio del dato zero**.

2. Per criterio del dato zero si intende l'obbligo di non inserire nei prompt, negli upload o in qualsiasi altra forma di interazione con sistemi di IA alcun dato personale, dato particolare, dato sensibile, dato riservato o dato idoneo all'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o gruppi determinati o determinabili.

3. Il criterio del dato zero si applica anche quando l'uso dell'IA sia finalizzato a scopi didattici, inclusivi, amministrativi, organizzativi, di semplificazione, traduzione, sintesi, riformulazione, progettazione, ricerca o supporto professionale.

4. La presenza anche di un solo dato personale o di un solo elemento indirettamente identificativo impedisce l'inserimento del contenuto nel sistema di IA non autorizzato. L'eventuale utilità didattica o organizzativa dello strumento non può derogare al criterio del dato zero.

5. Quando sia necessario ottenere un supporto dall'IA, il prompt deve essere costruito con dati fittizi, scenari astratti, categorie generali e descrizioni non riferibili alla comunità scolastica. In caso di dubbio, il dato non deve essere inserito.

Art. 17 - Divieto di upload di documenti contenenti dati personali o riservati

1. È vietato caricare in sistemi di IA non autorizzati documenti contenenti dati personali, dati particolari, dati sensibili, dati riservati o dati idonei all'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o gruppi determinati o determinabili.

2. Il divieto riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo: PEI, PDP, certificazioni, diagnosi e documentazione sanitaria; relazioni dei servizi, relazioni interne, relazioni educative e relazioni psicopedagogiche; verbali di consigli di classe, interclasse, intersezione, GLO, GLI, dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro; fascicoli personali; comunicazioni delle famiglie; provvedimenti disciplinari; compiti, verifiche, elaborati, prove scritte, prove orali trascritte, griglie compilate e documenti valutativi; estratti del registro elettronico; elenchi nominativi; graduatorie non pubbliche; atti amministrativi interni; documenti relativi al personale scolastico; immagini, audio o video riferibili alla comunità scolastica.

3. Il divieto si applica anche quando il documento venga caricato al solo fine di ottenere una sintesi, una correzione, una riformulazione, una traduzione, un adattamento, una classificazione, un riassunto, una proposta di modifica o una presunta anonimizzazione.

4. È vietato caricare il documento originario contenente dati personali chiedendo al sistema di IA di anonimizzarlo. L'eventuale anonimizzazione deve essere effettuata prima dell'upload, sotto la responsabilità della persona che utilizza lo strumento, e deve essere effettiva, sostanziale e non reversibile.

5. Per gli strumenti formalmente adottati dalla scuola, l'eventuale caricamento di documenti contenenti dati personali è consentito solo se previsto dalle finalità autorizzate, coperto da idonea base giuridica, regolato da misure di sicurezza, valutato sotto il profilo privacy e limitato ai dati strettamente necessari.

Art. 18 - Identificazione indiretta di persone e gruppi

1. Il divieto di trattamento mediante sistemi di IA non autorizzati riguarda anche i dati che consentano l'identificazione indiretta di una persona fisica o di un gruppo determinato o determinabile.

2. Si ha identificazione indiretta quando una persona o un gruppo possono essere riconosciuti attraverso la combinazione di più elementi, anche se nessuno di essi, isolatamente considerato, contiene un nome o un dato identificativo diretto.

3. Sono elementi potenzialmente idonei all'identificazione indiretta, tra gli altri, il riferimento a una classe, sezione, plesso o gruppo ristretto; il riferimento a un episodio specifico noto nella comunità scolastica; il riferimento a una condizione personale rara o riconoscibile; il riferimento a una combinazione di ruolo, incarico, disciplina, sede, orario o funzione; il riferimento a caratteristiche sanitarie, educative, sociali, familiari, linguistiche, religiose, culturali o comportamentali; il riferimento a gruppi numericamente ristretti o facilmente individuabili.

4. È vietato inserire nei sistemi di IA non autorizzati informazioni che possano condurre alla profilazione, esposizione, stigmatizzazione o discriminazione di gruppi di alunne, alunni, studentesse, studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altre persone della comunità scolastica.

5. Ai fini del presente Regolamento, la tutela della riservatezza si applica non solo alla singola persona, ma anche ai gruppi determinati o determinabili quando il trattamento possa incidere sulla dignità, sull'immagine, sulla reputazione, sull'inclusione, sulla parità di trattamento o sulla non discriminazione.

Art. 19 - DPO, valutazione del rischio e misure di garanzia

1. L'introduzione di strumenti di IA per uso istituzionale è preceduta da una valutazione dei rischi, DPIA, con il coinvolgimento del DPO ove necessario.

2. La valutazione riguarda almeno finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati, base giuridica, categorie di interessate e interessati, rischi per i diritti e le libertà fondamentali, rischio di discriminazione anche di genere, rischio di esclusione o disparità di accesso, misure tecniche e organizzative, sicurezza informatica, conservazione, localizzazione e trasferimento dei dati, trasparenza verso la comunità scolastica, possibilità di controllo umano significativo.

3. In presenza di rischi elevati, la scuola valuta la necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e, ove ricorrano i presupposti, sugli ulteriori diritti fondamentali.

Art. 20 - Trasparenza e informazione

1. L'Istituzione scolastica informa in modo chiaro, accessibile e comprensibile la comunità scolastica sull'eventuale utilizzo istituzionale di strumenti di IA.

2. L'informazione deve indicare almeno finalità dello strumento, natura istituzionale o sperimentale dell'uso, categorie di dati eventualmente trattati, soggetti coinvolti, base giuridica, misure di sicurezza, limiti dello strumento, presenza del controllo umano, diritti delle persone interessate, eventuali rischi e misure di mitigazione.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di IA devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire la conoscibilità dei rischi, la comprensione delle finalità, la tracciabilità dell'utilizzo e l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. Le informazioni rivolte alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti devono essere adeguate all'età, facilmente accessibili e comprensibili. Le comunicazioni rivolte alle famiglie devono precisare quando l'uso dell'IA comporti trattamento di dati personali o interazione diretta con strumenti digitali.

5. L'uso professionale autonomo di strumenti di IA da parte della singola docente o del singolo docente non può essere presentato come uso istituzionale della scuola, salvo formale autorizzazione.

TITOLO VII - NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI GENERE, INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ

Art. 21 - Non discriminazione algoritmica

1. L'IA non può essere utilizzata in modo da produrre, consolidare o amplificare discriminazioni dirette o indirette.

2. Particolare attenzione è riservata alla prevenzione di discriminazioni fondate su genere, parità dei sessi, identità personale, disabilità, età, origine etnica, nazionale o territoriale, lingua, dialetti e minoranze linguistiche, condizione sociale o familiare, condizioni economiche, convinzioni religiose, culturali o filosofiche, orientamento personale, bisogni educativi speciali, rendimento scolastico pregresso, fragilità o appartenenza a gruppi numericamente ristretti.

3. È vietato utilizzare sistemi di IA per classificare persone o gruppi secondo categorie stereotipate, riduttive, stigmatizzanti o lesive della dignità personale.

4. È vietato utilizzare output di IA che producano o rafforzino rappresentazioni discriminatorie, sessiste, abiliste, razziste, classiste, stigmatizzanti o comunque incompatibili con la funzione educativa della scuola.

5. Quando un output presenti bias, stereotipi, semplificazioni indebite, trattamenti differenziati non giustificati o contenuti lesivi della dignità, esso deve essere scartato e non può essere utilizzato in attività didattiche, comunicative, amministrative o valutative.

Art. 22 - Parità di accesso e inclusione

1. L'uso dell'IA deve favorire, e non ostacolare, la parità di accesso alle opportunità formative.

2. Le attività didattiche che prevedono l'uso dell'IA devono tenere conto della disponibilità effettiva di dispositivi e connessioni, delle competenze digitali delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle condizioni delle famiglie, dell'età, della presenza di disabilità, DSA, BES o altri bisogni educativi, dei rischi di esclusione linguistica, culturale, sociale o economica.

3. Nessuna alunna, nessun alunno, nessuna studentessa e nessuno studente può essere penalizzato per la mancata disponibilità di strumenti tecnologici non forniti dalla scuola o non ordinariamente accessibili.

4. L'IA deve essere utilizzata, ove possibile, per rimuovere ostacoli e non per crearne di nuovi.

TITOLO VIII - USI VIETATI E SISTEMI AD ALTO RISCHIO

Art. 23 - Usi vietati

1. Sono vietate, nell'Istituzione scolastica, tutte le pratiche di IA vietate dall'AI Act e, comunque, ogni uso incompatibile con dignità della persona, diritti fondamentali, protezione dei dati personali, libertà di insegnamento, parità di trattamento, inclusione e responsabilità umana.

2. È vietato l'uso di sistemi di IA che impieghino tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere in modo apprezzabile il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, compromettendone la capacità di assumere una decisione informata e causando o potendo causare un danno significativo.

3. È vietato l'uso di sistemi di IA che sfruttino vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere il comportamento della persona o del gruppo e causare o poter causare un danno significativo.

4. È vietato l'uso di sistemi di IA per attribuire punteggi sociali, reputazionali, comportamentali o di affidabilità a persone o gruppi, quando ciò possa determinare trattamenti pregiudizievoli, sfavorevoli, ingiustificati, sproporzionati o non collegati al contesto nel quale i dati sono stati originariamente generati o raccolti.

5. È vietato l'uso di sistemi di IA per valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato sulla base esclusiva della profilazione o della valutazione di caratteristiche personali, tratti della personalità o condotte pregresse, salvi i casi strettamente consentiti dalla normativa alle autorità competenti e comunque non riconducibili all'ordinaria attività scolastica.

6. È vietato l'uso di sistemi di IA che creino o amplino banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta non mirata di immagini facciali da internet, sistemi di videosorveglianza o altre fonti.

7. È vietato l'uso di sistemi di IA per inferire emozioni di persone fisiche nell'ambito dell'istruzione e del luogo di lavoro, salvo i casi strettamente consentiti dalla normativa per motivi medici o di sicurezza e previa specifica istruttoria. In ambito scolastico tale uso è, di regola, non consentito.

8. È vietato l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica finalizzati a dedurre o inferire origine razziale o etnica, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, nonché ogni altra caratteristica sensibile o protetta.

9. È vietato l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto o sicurezza pubblica, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla normativa e comunque non attivabili autonomamente dall'Istituzione scolastica.

10. Sono altresì vietati, in ambito scolastico, l'uso dell'IA per profilare alunne, alunni, studentesse, studenti, famiglie o personale scolastico; profilare gruppi, classi, sezioni, plessi o categorie ristrette; generare contenuti discriminatori, sessisti, razzisti, violenti, offensivi o lesivi della dignità personale; produrre o diffondere immagini, audio o video manipolati riferiti alla comunità scolastica; realizzare sorveglianza invasiva o non proporzionata; aggirare verifiche, sistemi di sicurezza, procedure amministrative o regole scolastiche; sostituire l'istruttoria umana o la decisione degli organi competenti.

11. È vietato l'uso dell'IA per assumere o orientare in modo prevalente decisioni su valutazioni, ammissioni, non ammissioni, assegnazioni, misure di sostegno, provvedimenti disciplinari, accesso a benefici, incarichi, organizzazione del lavoro, procedimenti amministrativi o rapporti con operatori economici.

12. È vietato trasferire a sistemi di IA non autorizzati dati personali, dati particolari o sensibili, dati riservati, dati relativi a minori, salute, disabilità, BES, DSA, PEI, PDP, procedimenti disciplinari, valutazioni, comportamenti, situazioni familiari, sociali, economiche o informazioni idonee all'identificazione diretta o indiretta di persone o gruppi.

Art. 24 - Sistemi ad alto rischio in ambito educativo

1. Sono considerati particolarmente critici e soggetti a valutazione rafforzata i sistemi di IA qualificabili come ad alto rischio in ambito educativo e formativo, secondo l'AI Act e l'Allegato III.

2. Rientrano tra i sistemi ad alto rischio, ove destinati a tali finalità, i sistemi di IA utilizzati per determinare accesso o ammissione a istituzioni scolastiche, percorsi, attività o opportunità formative; assegnare persone a

istituzioni, percorsi, classi, gruppi o attività; valutare risultati dell'apprendimento, anche quando tali risultati siano utilizzati per orientare il processo di apprendimento; valutare il livello di istruzione adeguato per una persona o il livello a cui potrà accedere; monitorare o rilevare comportamenti vietati durante prove, verifiche o esami.

3. L'Istituzione scolastica non utilizza sistemi di IA ad alto rischio senza adeguata istruttoria, valutazione del rischio, verifica di conformità, parere del DPO ove necessario, verifica delle condizioni contrattuali, misure di trasparenza, controllo umano significativo, misure di sicurezza, garanzie di non discriminazione, eventuale valutazione d'impatto sui dati personali e, nei casi previsti, valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

4. Nei sistemi ad alto rischio devono essere garantiti, per quanto applicabili, gestione del rischio, qualità e governance dei dati, documentazione, registrazioni, trasparenza verso gli utilizzatori e gli interessati, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza.

5. Nei sistemi ad alto rischio il principio di centralità della persona prevale su ogni esigenza di efficienza, rapidità, standardizzazione o automazione. La decisione finale resta sempre umana, motivata, verificabile e imputabile alla persona o all'organo competente.

TITOLO IX - USO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Art. 25 - Uso dell'IA nelle attività amministrative

1. L'IA può essere utilizzata a supporto delle attività amministrative, organizzative e gestionali solo nel rispetto della normativa vigente, della protezione dei dati personali, della sicurezza informatica, della trasparenza, della tracciabilità e delle competenze degli organi scolastici.

2. L'IA può supportare redazione di bozze, sintesi di testi non riservati, organizzazione di informazioni, predisposizione di materiali comunicativi, analisi generale di dati non personali o effettivamente anonimizzati, semplificazione linguistica, supporto a procedure ripetitive, senza sostituzione della decisione umana.

3. Nell'attività amministrativa l'uso dell'IA deve avere funzione strumentale e di supporto. La persona competente resta unica responsabile del procedimento, del provvedimento, dell'atto, della comunicazione, dell'istruttoria e della decisione finale.

4. È vietato utilizzare strumenti di IA non autorizzati per caricare atti amministrativi contenenti dati personali, comunicazioni delle famiglie, documenti del personale, fascicoli, verbali, provvedimenti, documenti contabili, contratti, dati riservati o qualunque informazione non destinata a pubblica diffusione.

5. L'IA non può assumere decisioni amministrative automatizzate aventi effetti giuridici o significativi su persone. Ogni atto, comunicazione o provvedimento resta imputabile alla persona fisica competente, che ne verifica contenuto, legittimità, correttezza, opportunità, proporzionalità e coerenza istituzionale.

Art. 26 - Centralità della responsabilità umana negli atti della scuola

1. Nessun documento prodotto con il supporto dell'IA può essere utilizzato senza revisione umana effettiva, competente e sostanziale.

2. Il ricorso all'IA non attenua, non trasferisce e non riduce la responsabilità del personale che sottoscrive, approva, trasmette, pubblica o utilizza il documento.

3. Le decisioni concernenti persone, percorsi educativi, valutazioni, provvedimenti disciplinari, organizzazione del lavoro, assegnazioni, incarichi o procedimenti amministrativi devono restare sempre fondate su istruttoria umana, valutazione responsabile, trasparenza, garanzie procedimentali e motivazione, ove richiesta.

4. La responsabilità del contenuto finale resta in capo alla persona fisica che utilizza, approva, sottoscrive o trasmette il documento. L'output algoritmico non può essere richiamato come giustificazione autonoma della decisione.

5. Quando l'IA sia stata utilizzata come supporto significativo nella predisposizione di un atto o di un materiale, la persona responsabile verifica fonti, dati, coerenza giuridica, assenza di discriminazioni, tutela della riservatezza, correttezza linguistica e adeguatezza al contesto scolastico.

TITOLO X - ATTIVITÀ NEGOZIALI, CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE AUTOMATIZZATE

Art. 27 - IA e attività negoziale

1. Nell'ambito delle attività negoziali in in materia di contratti pubblici, l'eventuale uso di strumenti di IA o procedure automatizzate è disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante ove ne ricorrano i presupposti, può ricorrere a soluzioni tecnologiche, incluse l'IA e le tecnologie di registri distribuiti, per migliorare l'efficienza delle attività, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

3. Nell'acquisto o nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su IA, l'Istituzione scolastica assicura, per quanto applicabile, conoscibilità e comprensibilità delle logiche di funzionamento; disponibilità della documentazione utile a comprendere il funzionamento dello strumento; clausole di assistenza e manutenzione; correzione di errori ed effetti indesiderati derivanti dall'automazione; non esclusività della decisione algoritmica; controllo, validazione o smentita da parte di una persona fisica; prevenzione della discriminazione algoritmica; tutela dei dati personali; trasparenza verso gli operatori economici; pubblicazione degli obblighi informativi previsti in Amministrazione trasparente, ove dovuta.

4. Nessuna procedura automatizzata può sostituire integralmente l'istruttoria, la valutazione e la responsabilità della persona competente.

5. Nelle attività negoziali, il principio di efficienza deve essere sempre bilanciato con legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, protezione dei dati personali e responsabilità umana.

TITOLO XI - FORMAZIONE, ALFABETIZZAZIONE E CULTURA DEMOCRATICA DELL'IA

Art. 28 - Alfabetizzazione in materia di IA

1. L'Istituzione scolastica promuove misure di alfabetizzazione in materia di IA, in coerenza con l'AI Act, con la normativa nazionale e con le Linee guida applicabili.

2. La formazione riguarda funzionamento generale dei sistemi di IA, limiti, errori, allucinazioni e bias; rischi di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione di genere; protezione dei dati personali; sicurezza informatica; differenza tra strumenti adottati dalla scuola e strumenti scelti autonomamente dal personale; criterio del dato zero; divieti assoluti; uso didattico consapevole; plagio e originalità; trasparenza e responsabilità; inclusione e accessibilità; controllo umano significativo; impatto dell'IA sulla libertà di insegnamento e sulla professionalità docente.

3. La formazione non ha carattere meramente addestrativo, ma mira a sviluppare consapevolezza critica, capacità di scelta, responsabilità professionale e partecipazione democratica.

4. La formazione deve chiarire che l'autonomia professionale nella scelta degli strumenti non consente il trasferimento di dati personali, sensibili o riservati a sistemi non autorizzati e non consente la delega delle decisioni educative, valutative o amministrative a sistemi algoritmici.

Art. 29 - Comunità scolastica e partecipazione

1. L'introduzione dell'IA deve avvenire attraverso il coinvolgimento della comunità scolastica.

2. La scuola promuove il confronto con docenti, personale ATA, studentesse e studenti, in relazione all'età, famiglie, organi collegiali, rappresentanze sindacali, ove le ricadute riguardino organizzazione del lavoro, professionalità, carichi di lavoro e condizioni di esercizio della funzione docente o amministrativa, DPO e figure competenti in materia di sicurezza.

3. L'IA non deve essere introdotta come imposizione tecnocratica, ma come oggetto di governo democratico, consapevole e partecipato.

TITOLO XII - PRODOTTI, MATERIALI, DIRITTO D'AUTORE E DICHIARAZIONE D'USO

Art. 30 - Materiali prodotti con il supporto dell'IA

1. I materiali prodotti con il supporto dell'IA e utilizzati in ambito scolastico devono essere verificati, corretti, contestualizzati e validati dalla persona che li utilizza.

2. Chi utilizza l'IA deve verificare attendibilità, correttezza, assenza di contenuti discriminatori, rispetto della parità di genere, adeguatezza all'età, coerenza pedagogica, inclusività, accessibilità, rispetto del diritto d'autore, rispetto della riservatezza, assenza di dati personali o elementi identificativi non consentiti, veridicità delle informazioni, correttezza e attendibilità delle fonti.

3. L'IA non esonera dall'obbligo di citare fonti, rispettare licenze, evitare plagio e riconoscere il contributo umano nella rielaborazione.

4. L'utilizzo dell'IA non trasferisce al sistema tecnologico la responsabilità del contenuto prodotto. Il risultato finale utilizzato nell'attività scolastica è sempre il risultato della supervisione umana.

Art. 31 - Dichiarazione d'uso dell'IA

1. L'uso dell'IA può essere dichiarato quando abbia inciso in modo significativo sulla produzione di un documento, elaborato, materiale didattico, atto, comunicazione o prodotto destinato ad attività scolastica, amministrativa, formativa o istituzionale.

2. La dichiarazione d'uso dell'IA è obbligatoria quando sia richiesta da procedure interne, indicazioni organizzative, disposizioni del Dirigente scolastico, deliberazioni degli organi competenti, specifiche consegne didattiche o norme applicabili.

3. La dichiarazione d'uso dell'IA deve avere finalità di trasparenza, responsabilizzazione e tracciabilità dell'intervento umano, senza comportare automaticamente irregolarità del documento o del prodotto.

4. La dichiarazione deve distinguere, quando rilevante, se lo strumento utilizzato rientra tra quelli adottati o autorizzati dall'Istituzione scolastica oppure se si tratta di strumento scelto autonomamente dalla persona che lo ha utilizzato.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale scolastico, la docente o il docente potrà inserire, o dovrà inserire se richiesto dalle procedure, la seguente dicitura: Parte del presente documento/elaborato è stata redatta mediante il supporto di sistemi di Intelligenza Artificiale. Si attesta che non sono stati trasferiti ai sistemi di IA dati personali, dati particolari o sensibili, né informazioni idonee all'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o gruppi determinati o determinabili. Si attesta altresì che sono state adottate le misure necessarie alla tutela della riservatezza e dei dati personali, che il risultato finale è stato sottoposto a supervisione umana, che le fonti sono state verificate, che la veridicità delle informazioni è stata controllata e che il contenuto finale è assunto sotto la responsabilità della persona che lo utilizza, lo approva, lo sottoscrive o lo trasmette.

6. La dicitura può essere adattata alle specifiche esigenze del documento, purché siano mantenuti i riferimenti essenziali a uso del supporto IA, assenza di trasferimento di dati personali, particolari o sensibili, assenza di elementi idonei all'identificazione diretta o indiretta di persone o gruppi, tutela della riservatezza, verifica delle fonti, verifica della veridicità delle informazioni, supervisione umana e responsabilità finale della persona fisica.

7. La dichiarazione d'uso dell'IA non può essere utilizzata per sanare l'eventuale violazione del divieto di trasferimento di dati personali o riservati a sistemi di IA non autorizzati.

TITOLO XIII - RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI

Art. 32 - Responsabilità del personale scolastico

1. Il personale scolastico è responsabile dell'uso degli strumenti di IA nell'ambito delle proprie funzioni, secondo il ruolo ricoperto, le disposizioni ricevute, il presente Regolamento e la normativa vigente.

2. La docente e il docente che scelgono autonomamente uno strumento di IA rispondono, nell'esercizio della propria autonomia professionale, della scelta dello strumento, dei dati inseriti, delle impostazioni utilizzate, degli output acquisiti, dei materiali prodotti e dell'eventuale impiego nell'attività didattica o scolastica.

3. L'uso autonomo di strumenti non adottati dalla scuola non impegna l'Istituzione scolastica come scelta istituzionale e non costituisce autorizzazione al trattamento di dati personali, particolari, sensibili o riservati. L'eventuale violazione dei divieti di inserimento dati, riservatezza, non discriminazione, controllo umano, sicurezza o correttezza professionale resta imputabile alla persona che ha effettuato l'utilizzo, ferma restando ogni valutazione secondo la normativa applicabile.

4. L'utilizzo dell'IA in violazione della normativa vigente, del presente Regolamento, delle disposizioni interne o degli obblighi di riservatezza può assumere rilievo disciplinare, amministrativo, civile o penale, secondo la gravità del fatto e in base alla normativa vigente.

5. La responsabilità è valutata in concreto, tenendo conto della formazione ricevuta, delle disposizioni impartite, della natura della violazione, della presenza di dati personali o sensibili, della presenza di dati identificativi di gruppi determinati o determinabili, dell'eventuale danno prodotto, del grado di consapevolezza e delle misure adottate per prevenire o contenere il rischio.

6. Il presente Regolamento ha finalità preventiva, formativa e di tutela, non meramente sanzionatoria.

Art. 33 - Obbligo di segnalazione

1. Qualora il personale scolastico abbia ragionevole motivo di ritenere che siano stati inseriti in un sistema di IA non autorizzato dati personali, dati particolari, dati sensibili, dati riservati o dati idonei all'identificazione diretta o indiretta di persone o gruppi, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.

2. Il Dirigente scolastico, con il supporto del DPO ove necessario, valuta le misure conseguenti, anche in relazione alla normativa sulla protezione dei dati personali.

3. La tempestiva segnalazione concorre alla mitigazione del rischio e alla tutela delle persone interessate.

Art. 34 - Responsabilità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti

1. Le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sono tenuti a utilizzare l'IA in modo corretto, trasparente, rispettoso e coerente con le indicazioni delle docenti e dei docenti.

2. L'uso improprio dell'IA può assumere rilievo didattico o disciplinare nei casi di plagio, falsificazione, uso non dichiarato quando richiesto, produzione di contenuti offensivi o discriminatori, violazione della privacy, uso improprio di immagini, audio o video, aggiramento delle regole scolastiche.

3. Ogni intervento deve avere finalità educativa, proporzionata e coerente con l'età.

Art. 35 - Coinvolgimento delle famiglie

1. Le famiglie sono informate sui principi del presente Regolamento e sul ruolo educativo della scuola nell'accompagnare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti a un uso consapevole dell'IA.

2. L'uso domestico di strumenti di IA resta nella responsabilità delle famiglie, fermo restando il compito della scuola di fornire orientamenti educativi e indicazioni di prudenza.

3. La scuola promuove il dialogo con le famiglie per prevenire usi impropri, dipendenze tecnologiche, plagio, esposizione a contenuti inadeguati, violazioni della riservatezza e discriminazioni digitali.

TITOLO XIV - CLAUSOLE DI PREVALENZA, MONITORAGGIO, REVISIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Clausole di prevalenza

1. In caso di conflitto tra uso dell'IA e tutela della persona, prevale la tutela della persona.

2. In caso di conflitto tra automazione e libertà di insegnamento, prevale la libertà di insegnamento, nei limiti della normativa vigente e della tutela dei diritti fondamentali.

3. In caso di conflitto tra uso dell'IA e protezione dei dati personali, prevale la protezione dei dati personali. In caso di conflitto tra uso dell'IA e riservatezza, prevale la riservatezza.

4. In caso di conflitto tra uso dell'IA e non discriminazione, inclusione, parità di genere, parità dei sessi o parità di accesso, prevalgono non discriminazione, inclusione, parità di genere, parità dei sessi e parità di accesso.

5. In caso di conflitto tra rapidità, efficienza o semplificazione procedurale e garanzia del controllo umano significativo, prevale il controllo umano significativo.

6. In caso di conflitto tra output algoritmico e decisione umana responsabile, prevale sempre la decisione umana. La persona competente deve poter controllare, validare, correggere, ignorare o respingere l'output.

7. In caso di conflitto tra autonomia professionale nella scelta dello strumento e divieti in materia di dati personali, dati sensibili, riservatezza, non discriminazione o tutela dei minori, prevalgono i divieti e le garanzie stabilite dalla normativa e dal presente Regolamento.

8. L'IA non può essere utilizzata per ridurre la complessità della persona a un profilo, a un punteggio, a una classificazione, a una previsione o a una categoria automatizzata.

Art. 37 - Monitoraggio

1. L'Istituzione scolastica monitora l'applicazione del presente Regolamento attraverso il Tavolo permanente sull'IA, gli organi collegiali e le figure competenti.

2. Il monitoraggio riguarda efficacia delle misure adottate, impatto sulla libertà di insegnamento, impatto sui carichi di lavoro, tutela dei dati personali, inclusione, parità di accesso, non discriminazione anche di genere, benessere digitale, qualità della relazione educativa, sicurezza informatica ed eventuali criticità emerse.

3. Il monitoraggio ha finalità di miglioramento continuo, prevenzione dei rischi e aggiornamento regolamentare.

Art. 38 - Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento è aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica, pedagogica e organizzativa.

2. Le modifiche sono deliberate dagli organi competenti, previo confronto nelle sedi collegiali e, ove opportuno, con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale.

3. Ogni aggiornamento deve mantenere fermi i principi di centralità della persona, libertà di insegnamento, responsabilità umana, tutela dei dati personali, non discriminazione, parità di accesso, inclusione ed equilibrio tra utilità tecnologica e protezione dei diritti fondamentali.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo online dell'Istituzione scolastica.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed è portato a conoscenza del personale scolastico, delle famiglie, delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti con modalità adeguate all'età e al ruolo.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente, Europea ed Italiana, al Regolamento di Istituto, al Patto educativo di corresponsabilità, al PTOF, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e alle indicazioni delle autorità competenti.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, VISTO IL PARERE, PER LA PARTE DIDATTICA, DEL COLLEGIO DOCENTI

nella seduta del 26 /10/2026 adotta il presente Regolamento.